COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.7.2007
COM(2007) 457 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

concernente la posizione che le Comunità dovrebbero adottare in seno al consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia per quanto concerne l'adesione della Confederazione svizzera all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 27 novembre 2002 la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, (in appresso "le Comunità"), hanno firmato con gli Stati Uniti d'America, il Giappone e la Federazione russa un accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia (in appresso "l'accordo"). Le Comunità hanno concluso questo accordo mediante il regolamento (CEE) n. 3955/92 del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 3956/92 della Commissione del 21 dicembre 1992. Nel 2004 il Canada è entrato a far parte del Centro in qualità di membro a pieno titolo del consiglio di direzione.

2. Il Centro internazionale di scienza e tecnologia (in appresso "il Centro") opera in qualità di organizzazione intergovernativa dotata di personalità giuridica, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni delle parti. L'obiettivo del Centro è offrire agli scienziati e ai tecnici esperti in armamenti, in particolare a quanti possiedono capacità e conoscenze in relazione alle armi di distruzione di massa o ai sistemi missilistici - nella Federazione russa e in altri Stati della CSI - la possibilità di riorientare verso attività pacifiche le loro competenze e contribuire alla soluzione di problemi tecnici nazionali o internazionali e agli obiettivi più generali del passaggio verso un'economia di mercato che risponda ad esigenze civili.

3. Il 27 febbraio 2007 la Confederazione svizzera ha notificato al consiglio di direzione del Centro la sua intenzione di diventare parte dell'accordo. Ha espresso la propria volontà di sostenere le attività del Centro destinate alla non proliferazione delle competenze e delle conoscenze concernenti le armi di distruzione di massa. A tal fine ha espresso la sua intenzione di favorire progetti collaborativi e sinergie tra le comunità scientifiche svizzere, in particolare le scuole politecniche federali, e la rete di istituti beneficiari e le organizzazioni partner di tutte le parti dell'accordo. I progetti cui partecipano le organizzazioni svizzere perseguirebbero obiettivi pacifici e civili, in vari settori scientifici.

4. L'adesione della Confederazione svizzera contribuisce agli obiettivi del Centro e soddisfa l'esigenza dei vari partner di accrescere il numero di adesioni, nella consapevolezza che il successo del Centro presuppone un solido sostegno dei governi, delle fondazioni, degli istituti accademici e scientifici e di altri organismi governativi e non governativi.

5. Conformemente all'articolo XIII dell'accordo, spetta al consiglio di direzione del Centro approvare questa adesione. Nell'ambito del consiglio di direzione, i rappresentanti della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica (costituenti un'unica parte) devono approvare l'adesione. Sebbene le due Comunità siano considerate un'unica parte nell'ambito dell'accordo in questione, le procedure da seguire negli accordi internazionali nell'ambito dei trattati che istituiscono le due Comunità sono diverse. Pertanto al fine di consentire alle due Comunità di esprimere la propria opinione nel consiglio di direzione in relazione all'adesione della Svizzera è necessaria una decisione del Consiglio e della Commissione.

6. Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di

 – approvare, a nome della Comunità europea, il progetto di decisione allegato;

– autorizzare il rappresentante della Presidenza del Consiglio in seno al consiglio di direzione del Centro ad approvare l'adesione della Confederazione svizzera all'accordo che istituisce il Centro.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

concernente la posizione che le Comunità dovrebbero adottare in seno al consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia per quanto concerne l'adesione della Confederazione svizzera all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

visto il regolamento (CEE) n. 3955/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea[1], e in particolare l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e il regolamento (Euratom) n. 3956/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia, in particolare l'articolo 3[2],vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, che agiscono come un'unica parte (in appresso "le Comunità") hanno concluso il 21 dicembre 1992 l'accordo che istituisce un Centro internazionale di scienza e tecnologia (in appresso "l'accordo").

(2) Il 27 febbraio 2007 la Confederazione svizzera ha notificato al consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia (in appresso "il Centro") la sua intenzione di diventare parte dell'accordo.

1 GU L 409 del 31.12.1992, pag. 1.
2 GU L 409 del 31.12.1992, pag. 10.
3 GU C XXX, pag. X.

(3) Conformemente all'articolo XIII dell'accordo, spetta al consiglio di direzione del Centro approvare questa adesione.

(4) Le Comunità sono rappresentate nel consiglio di direzione del Centro dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

L'adesione della Confederazione svizzera all'accordo che istituisce un Centro internazionale di scienza e tecnologia, concluso tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea è approvata a nome delle Comunità.

Articolo 2

I rappresentanti della Presidenza del Consiglio e della Commissione nel consiglio di direzione del Centro internazionale di scienza e tecnologia sono autorizzati ad approvare l'adesione della Confederazione svizzera all'accordo che istituisce il Centro.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

Per la Commissione
Il Presidente
[...]